

BGer 4A 602/2012 vom 11. März 2013

Bundesgericht, 2013-03-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_602_2012

FR: TF 4A 602/2012 du 11 mars 2013

IT: TF 4A 602/2012 del 11 marzo 2013

Regeste

Ritiro dell'azione | Diritto delle obbligazioni (in generale)

Erwägungen

E. 5

La ricorrente fa valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), in primo luogo dell' art. 63 CPC . Qualificando di desistenza il ritiro dell'azione l'autorità cantonale avrebbe "semplicemente omesso di riferirsi" a quella disposizione, contrariamente al Pretore, che l'avrebbe invece ritenuta applicabile nell'ordinanza del 27 aprile 2012. La ricorrente sostiene che, siccome la causa è stata stralciata per difetto di un presupposto processuale, senza che vi fosse stato riconoscimento di pretese nel merito, l'autorità cantonale l'avrebbe considerata a torto soccombente su tutta la linea, dimenticando che l' art. 63 CPC impedisce l'applicazione dell'art. 106 cpv. 2 (recte: cpv. 1) CPC alla fattispecie. A mente della ricorrente l' art. 63 CPC è "uno strumento di facilitazione a disposizione della parte postulante", per cui chi ne fa uso non può subire conseguenze negative quanto a spese e ripetibili; tanto più ch'essa ha "specificato in modo esplicito (...) che il ritiro della petizione nei confronti di B._____ ed C._____ non era un atto di acquiescenza bensì il ritiro della causa per incompetenza del Giudice adito a causa dell'eccezione di mancato esperimento del tentativo di conciliazione sollevata dai convenuti". Questi ragionamenti portano la ricorrente a concludere che le spese giudiziarie non possono essere calcolate sul valore dell'intera causa ma solo sulla base del tempo molto limitato impiegato dagli oppositori per sollevare l'eccezione processuale.

E. 5.1

Occorre anzitutto chiarire che l' art. 63 CPC non ha nessuna pertinenza con il tema del ricorso. Riprendendo il principio dell' art. 139 CO ora abrogato (cfr. anche l'art. 167 vCPC/TI), la disposizione permette di evitare la decadenza della litispendenza per "retrodatazione", così come la perdita dei termini per promuovere le azioni, qualora un atto sia respinto dal giudice o ritirato per difetto di competenza (cpv. 1) o per procedura errata (cpv. 2) e sia riproposto in modo corretto entro un mese (Messaggio del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale svizzero, in: FF 2006 6593, pag. 6648). La portata dell' art. 63 CPC si esaurisce con questo. In particolare la norma non è di aiuto né per qualificare in modo processualmente corretto il ritiro dell'azione da parte della ricorrente né, tanto meno, come obiettano con ragione gli oppositori, per tirarne le conseguenze quanto all'onere e al calcolo di spese e ripetibili, che rimangono dovute limitatamente alla procedura svoltasi (ISABELLE-BERGER STEINER, in Berner Kommentar, 2012, n. 38 ad art. 63 CPC ; DOMINIK INFANGER, in Basler Kommentar, 2010, n. 8 ad art. 63 CPC ; DENIS TAPPY, in: Code de procédure civile commenté, 2011, n. 27 ad art. 106 CPC). Ne viene che la sentenza impugnata non può avere lesa l' art. 63

CPC e che sono privi di fondamento tutti gli argomenti che la ricorrente fonda sulla relazione, inesistente, tra questa norma e l' art. 106 CPC ai fini della quantificazione delle ripetibili. Contrariamente a quanto essa afferma, nemmeno il Pretore aveva dedotto alcunché dall' art. 63 CPC ; la sua ordinanza del 27 aprile 2012 accennava alla disposizione soltanto per ricordare alla ricorrente che avrebbe potuto beneficiarne se avesse riproposto l'azione entro un mese. Vale inoltre la pena di precisare - sebbene la cosa non sia di rilievo in questa causa - che ai fini dell'applicazione dell' art. 63 CPC l'omissione del tentativo di conciliazione è un errore di procedura (cpv. 2), non un difetto di competenza (cpv. 1) come sembra ritenere la ricorrente.

E. 5.2

L' art. 241 CPC menziona la desistenza tra gli atti che pongono fine al processo senza una decisione del giudice. La desistenza consiste nella dichiarazione unilaterale con la quale la parte attrice ritira l'azione (LAURENT KILLIAS, in Berner Kommentar, 2012, n. 5 ad art. 241 CPC ; DENIS TAPPY, op. cit., n. 21 ad art. 241 CPC). Rientrano nel concetto di desistenza nel senso dell' art. 241 CPC sia il ritiro dell'azione che comporta una rinuncia al diritto materiale, sia la semplice rinuncia processuale al diritto di agire (DENIS TAPPY, op. cit., n. 22 ad art. 241 CPC ; FRANCESCO TREZZINI, Commentario al codice di diritto processuale civile svizzero, 2010, pagg. 1067 - 1068; PAUL OBERHAMMER, in Basler Kommentar, 2010, n. 15 ad art. 241 CPC ; COENDET/HURNI, ZBJV 2007, pag. 207 e segg.; cfr. anche la sentenza 5A_82/2009 del 27 aprile 2009, consid. 2.3 e rif.). La Corte cantonale ha pertanto qualificato correttamente di desistenza il ritiro dell'azione dichiarato dalla ricorrente a seguito del mancato esperimento preliminare del tentativo di conciliazione, che costituisce presupposto processuale secondo l' art. 59 CPC (sentenza 4A_413/2012 del 14 gennaio 2013, consid. 7). La ricorrente ha ragione laddove afferma che occorre distinguere la rinuncia al diritto materiale da quella processuale, ma entrambe le tipologie di atti rientrano nel concetto di desistenza secondo il diritto federale.

E. 5.3

L' art. 106 cpv. 1 CPC stabilisce che le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente ovvero, in caso di desistenza, della parte attrice. La desistenza considerata da questa disposizione è quella definitiva poc'anzi. L'attore deve perciò pagare le spese giudiziarie sia che rinunci con effetti di merito, sia che ritiri l'azione solo per motivi processuali. Infatti, che l'attore in seguito riproponga o no l'azione con il beneficio dell' art. 63 CPC , anche la desistenza processuale mette fine al processo (DENIS TAPPY, op. cit., n. 26 - 30 ad art. 106 CPC ; FRANCESCO TREZZINI, op. cit., pagg. 432 - 433; VIKTOR RÜEGG, in Basler Kommentar, 2010, n. 3 ad art. 106 CPC). La sentenza impugnata è perciò giusta anche nella misura in cui ha fondato sull' art. 106 cpv. 1 CPC l'obbligo della ricorrente di rifondere un'indennità ripetibile agli oppositori.

E. 6

Con una seconda serie di censure la ricorrente adduce la violazione dell' art. 9 Cost. Ritiene in primo luogo arbitraria la sentenza cantonale, la quale, dopo avere stabilito che l'onorario ad horam va determinato soltanto in funzione del tempo occorso per formulare l'eccezione processuale, si contraddice reintroducendo il valore pieno di causa nel calcolo dell'onorario ad valorem, ciò che sarebbe invece lecito solo per le "acquiescenze integrali". In secondo luogo la ricorrente vede arbitrio nel calcolo dell'onorario ad horam. È dell'avviso che, per eccepire l'assenza della procedura conciliativa, bastava leggere la prima pagina della

petizione, per cui sono esagerate sia le 10 ore d'impegno stimate dai giudici ticinesi, sia la tariffa oraria di fr. 400.-- ch'essi hanno "valutato a naso".

E. 6.1

Gli art. 105 cpv. 2 e 96 CPC rinviano al diritto cantonale per la fissazione delle ripetibili. La Corte d'appello, come detto, ha applicato l' art. 13 cpv. 2 del regolamento ticinese, secondo cui "le ripetibili possono essere ridotte in misura adeguata" se la lite è tolta per desistenza. Essa ha in seguito applicato la "nota formula" che calcola una media ponderata tra gli onorari a tempo e per valore (sopra consid. 4). Dal profilo del diritto federale basti osservare che la riduzione, rispetto ai parametri ordinari, delle spese giudiziarie in caso di desistenza è compatibile con la delega dell' art. 96 CPC (DENIS TAPPY, op. cit., n. 4 e 5 ad art. 106 CPC). Detto questo, l'arbitrio di fondo che la ricorrente ravvisa nel ragionamento della Corte cantonale non sussiste: non è affatto insostenibile ai fini del calcolo di una media ponderata, né contraddittorio, inserire nella suddetta formula l'onorario ad horam riferito al tempo impiegato per trattare la sola eccezione processuale e l'onorario ad valorem che considera l'intero valore di causa. Non occorre esaminare maggiormente, sotto l'angolo dell'arbitrio, la legittimità del metodo di calcolo applicato nella sentenza impugnata, dal momento che nemmeno la ricorrente si addentra nei dettagli. La contestazione generica del "metodo di calcolo ad horam combinato con il valore di causa così come effettuato dalla II Camera civile del Tribunale di appello", espressa in replica, non adempie i requisiti richiesti per le censure d'arbitrio (cfr. consid. 3).

E. 6.2

Non è neppure insostenibile ritenere che, per le prestazioni connesse con l'esame dell'eccezione processuale elencate nella sentenza, il tempo impiegato dai patrocinatori degli oppositori sia valutabile in 10 ore di lavoro. Come obietta l'opponente C._____, poco ragionevole è piuttosto pretendere che le parti convenute in una causa milionaria avrebbero potuto limitarsi a leggere la prima pagina della petizione e formulare l'eccezione senza curarsi del seguito del lungo scritto introduttivo dell'azione e dei numerosi documenti prodotti. Inoltre, dal momento che la ricorrente medesima insiste sul fatto che l'obbligo di effettuare il tentativo di conciliazione preliminare era evidente, v'è da chiedersi come mai essa vi abbia in un primo tempo rinunciato, presentando subito la petizione anche contro i due oppositori. Infine, la critica volta contro il prezzo unitario di fr. 400.-- l'ora è inammissibile, poiché la ricorrente afferma semplicemente l'arbitrio, senza spiegarlo.

E. 7

Ne viene che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, è infondato. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). La congiunzione delle due procedure di ricorso giustifica una lieve riduzione della tassa di giustizia, non delle ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.